



*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA,
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE
E DEL FARMACO VETERINARIO - UFFICIO VI

Ministero della Salute

0020485-P-16/10/2008

DGSA



27326522

Roma

Alle Regioni e Province Autonome
Assessorati alla Sanità
Servizi Veterinari

Al Comando Carabinieri per la tutela
della salute

Alla FNOVI

Ai SIVeMP

AiI'ANMVI

Ai Produttori e Distributori microchip

OGGETTO:

Chiarimenti in merito all'**ordinanza ministeriale del 6 agosto 2008**, concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina

In riferimento all'**ordinanza ministeriale del 6 agosto c. a.**, relativa all'oggetto, con la presente nota si forniscono **chiarimenti** in merito alle modalità di applicazione della stessa, in particolare per quanto riguarda gli adempimenti a carico dei produttori e dei distributori di microchip.

La suddetta **ordinanza stabilisce** che i microchip per l'identificazione dei cani possono essere prodotti e commercializzati unicamente da soggetti registrati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Per conseguire la registrazione i produttori e i distributori di microchip devono **garantire**:

- o la conformità dei dispositivi (microchip e lettori) alle norme ISO 11784 e 11785;
- o l'univocità dei codici di identificazione memorizzati nei microchip;
- o la tracciabilità dei lotti di microchip venduti;
- o la vendita dei microchip esclusivamente ai soggetti indicati nell'art. 5, comma 4, dell'**ordinanza citata**.

Un fac-simile della richiesta di registrazione, distinto per produttori e distributori, è reperibile sul sito web di questo Ministero, attraverso il percorso: Home page → Cani, gatti e ... → Anagrafe canina nazionale → Sistemi di identificazione.

Il termine "**produttore**" deve intendersi riferito ai soggetti che procedono alla "**scrittura**" dei microchip e possiedono sistemi di controllo che garantiscono l'univocità dei codici identificativi. Questo Ministero ha riservato all'identificazione degli animali appartenenti alla specie canina la serie numerica complessiva compresa tra il numero iniziale ... **380.260.000.000.000** e il numero finale ... **380.269.999.999.999** e, all'atto della registrazione, assegna ai produttori le serie numeriche estrapolate dall'intervallo sopra specificato.

R. Matassa
S. Pelito
L. Rhoeco

I termini "distributore" e "fornitore" sono usati nell'ordinanza come sinonimi.

I produttori e i distributori devono garantire la **tracciabilità** dei microchip, registrando i relativi numeri di lotto e i codici identificativi nonché gli estremi degli acquirenti.

In particolare i produttori devono registrare, per ogni lotto, la gamma dei codici identificativi attribuiti ai microchip appartenenti al medesimo lotto.

Tra i soggetti ai quali è possibile vendere i microchip, indicati all' articolo 5, comma 4 dell'ordinanza, devono intendersi inclusi i **Comuni** e i **grossisti**.

Ai fini della vendita dei microchip ai veterinari libero professionisti e alle facoltà di medicina veterinaria che hanno un ambulatorio aperto al pubblico, i fornitori sono tenuti a verificare il regolare accreditamento ad accedere all'anagrafe canina regionale da parte dei richiedenti.

Al riguardo può essere accettata un'**autocertificazione** sottoscritta dai veterinari liberi professionisti e dai responsabili degli ambulatori universitari, cliniche ed ospedali veterinari.

Sul sito web di questo Ministero è pubblicato un fac-simile del modulo di autocertificazione, reperibile attraverso il percorso precedentemente indicato.

Quanto previsto in merito alla **cedola identificativa** dei microchip, riportato nell'allegato 1 all'ordinanza, è sospeso fino ad ulteriore comunicazione.

Per concludere, tenuto conto che l'art. 5, comma 8, dell'ordinanza prescrive che "**i dispositivi di lettura dei microchip devono essere ISO compatibili**", si ribadisce che con tale definizione s'intendono i lettori conformi allo standard ISO 11785, che specifica le caratteristiche tecniche dei protocolli di trasmissione tra microchip e lettore.

Il Direttore Generale

